

ESSENTE ART 82 DLOS 117/17



ASSOCIAZIONE DEI SENEGALESI DELLA PROVINCIA DI LECCO

ASPL

VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30 Luglio 2023

Oggi Domenica 30 Luglio 2023 l' associazione si è riunita in assemblea generale

Straordinaria a Lecco (LC) Corso Bergamo 92 (sede centro culturale as salam di Lecco) con principale ordine del giorno

1- Approvazione Modifica dello statuto nel suo articolo 5.4

Gli esercizi si svolgevano sotto la vigilanza di circa 70 % dei membri .

Il presidente IL Sig El Hadji Mama Casset ha letto e spiegato ai membri presenti le modifiche apportate allo statuto nel suo articolo 5.4 che consente il diritto di voto oramai a tutti membri dell' Associazione .

L'assemblea ha approvato unanimemente le modifiche apportate e saluta questa nuova iniziativa che favorisce l'ingresso e la motivazione dei giovani nelle attività dell' associazione .

In fine il presidente della seduta ha ringraziato tutti i relatori e ha salutato la qualità delle presentazioni e procede all'approvazione delle modifiche apportate allo statuto che verrà successivamente registrato all' agenzia delle entrate di Lecco.

Fatto a Lecco il 30 Luglio 2023



ASPL

ASSOCIAZIONE DEI SENEGALESI
DELLA PROVINCIA DI LECCO
Via Besenla, 11 - 23900 LECCO (LC)
C.F. 92045620132

Il presidente della seduta

El Hadji Mama Casset

REGISTRATO A LECCO IL - 4 AGO. 2023

N° 1048 SERIE 3

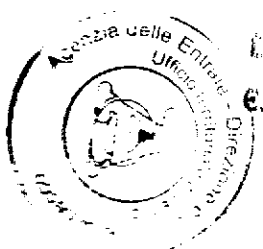
VERBALE E.

DI CUI E. *esente* (SANZIONE)

(INTERESSI)

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano VALENTE

Il Coordinatore di Front Office
Maria MELE



STATUTO

Art. 1 – Denominazione, Sede, Natura

1.1 E' costituita una Associazione denominata "Associazione dei Senegalesi della Provincia di Lecco APS".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs.117/2017.

1.2 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

1.3 La sede legale si trova a Lecco in Via Besonda, 11 e la durata dell'associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo dandone comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Scopo e Finalità

L'associazione nasce per volontà dei senegalesi di Lecco di unire, orientare, informare e coordinare tutti gli associati per migliorare le loro condizioni di vita in Italia.

L'associazione è apartitica e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; si propone le seguenti finalità:

- a) favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione delle persone, privilegiando l'ambiente a essa più confacente ovvero la famiglia;
- b) promuovere una cultura della solidarietà e della cooperazione per favorire una società multietnica;
- c) promuovere e valorizzare la cultura senegalese.

Art. 3 - Attività di interesse generale

3.1 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3.2 In particolare l'associazione si propone di:

- a) organizzare iniziative informative, educative, culturali rivolte ai senegalesi immigrati in Italia e rivolte ai cittadini residenti nel lecchese; eventi musicali, mostre, presentazione di libri
- b) organizzare iniziative volte a valorizzare la cultura senegalese, le tradizioni, le esperienze dei senegalesi immigrati in Italia; feste interculturali.
- c) favorire gli scambi con il Senegal, in particolare per far conoscere il Paese ai ragazzi/e nati e cresciuti in Italia;

- d) valorizzare la cultura e le tradizioni senegalesi, anche in accordo con il Consolato e l'Ambasciata in Italia;
- e) collaborare con enti, organizzazioni, associazioni che, in provincia di Lecco, svolgono attività a favore dei migranti;
- f) produrre e diffondere scritti sui migranti e a favore dei migranti.

3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - Ammissione

- 5.1 Le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle attività istituzionali, condividono gli scopi dell'associazione, per acquisire la qualifica di Socio, devono sottoscrivere apposita domanda prestampata e inoltrarla al Consiglio Direttivo, il quale decide su di essa a maggioranza semplice.
- 5.2 L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione con specifiche motivazioni all'interessato.
- 5.3 L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 5.4 Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.
- 5.5 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 – Diritti e Doveri dei soci

- 6.1 I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
- 6.2 La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 6.3 L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.
- 6.4 Ciascun associato ha diritto di:
 - a) partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) recedere in qualsiasi momento.
- Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
- 6.5 Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività

- gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Decadenza dall'Associazione

7.1 L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, causa gravi e reiterate azioni in evidente contrasto con i fini sociali;
- b) per dimissioni scritte presentate dal Socio, di cui il Consiglio Direttivo abbia deliberato la presa d'atto. Il recesso è senza oneri per il socio;
- c) per decesso del Socio aderente;
- d) per mancato pagamento della quota sociale.

7.2 La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

7.3 L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

7.4 I Soci non hanno diritto alla restituzione di quote, contributi o beni già versati od offerti, né hanno diritto sul patrimonio dall'Associazione.

Art. 8 – Attività di volontariato

8.1 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8.2 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni deliberate dal consiglio direttivo e approvate dall'Assemblea.

8.3 Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione

Art.9 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.10 - Assemblea Generale

10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

10.2 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

10.3 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

10.4 . Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

10.5 L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

10.6 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 11 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

11.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

11.2 L'Assemblea ordinaria si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo

11.3 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

11.4 L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

11.5 L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

11.6 Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante lettera o email (se comunicata) inviata a tutti i soci, anche se sospesi o in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore;

11.7 I componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità;

11.8 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni;

11.9 I voti sono palesi, tranne che riguardino persone, nel caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

12.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri, nominati dall'assemblea, che hanno compito di dirigere l'associazione.

12.3 Il Consiglio Direttivo elegge, al proprio interno, il Presidente, il Vicepresidente e nomina il Segretario e il Tesoriere.

12.4 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

12.5 Non può essere nominato consigliere l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che impegna l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Art. 13 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo, il programma di attività e il bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) deliberare l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- n) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- o) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 14 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa

fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

14.2 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

14.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

14.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

14.5 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

14.6 Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.15 – Ruoli dei componenti del Consiglio Direttivo

a) Il *Presidente* è la persona di provata moralità che rappresenta l'associazione. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo nonché la riunione dell'Assemblea Generale. Assicura l'osservanza dello statuto, provvede all'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea e autorizza le spese.

b) Il *Vicepresidente* assume la presidenza in caso di impedimento del presidente.

c) Il *Segretario* si occupa dell'amministrazione, coordina e controlla le diverse attività dell'Associazione e presenta un rapporto all'Assemblea Generale.

d) Il *Tesoriere* è responsabile di tutto ciò che riguarda la contabilità e le finanze dell'associazione, redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il tesoriere presenta un rapporto all'assemblea.

e) Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di autorizzare il presidente:

- ad aprire conti correnti bancari sui quali sono autorizzati a operare, a firme congiunte, il presidente, il tesoriere e il segretario;
- a reperire fondi, sottoscrivendo ogni relativo atto e contratto, tra cui anticipi contributi e fidi di cassa.

Art.16 – Libri sociali

16.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- ✓ il libro degli associati;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- ✓ il libro dei volontari associati contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

16.2 Ogni organo sociale deve tenere il proprio libro dei verbali.

16.3 I verbali - di Assemblea e del Consiglio Direttivo - devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

16.4 Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art.17 – Patrimoni e Proventi

17.1 Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;

Art. 18 – Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 19 – Esercizio sociale

- 19.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 19.2 Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
- 19.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
- 19.4 La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- 19.5 Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
- 19.6 Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
- 19.7 La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 20 – Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Divieto di distribuzione degli utili

- 21.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
- 21.2 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 22 – Assicurazione dei volontari

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art.23– Scioglimento e devoluzione patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

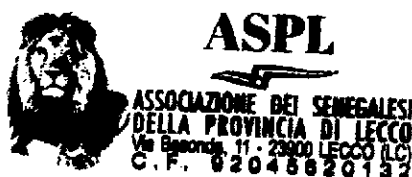
Art.24 – Funzionamento

Il funzionamento dell'associazione è retto da un Regolamento Interno cui l'associazione dovrà attenersi per ogni suo rapporto nei confronti degli Associati.

Art. 25 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lecco, 30 Luglio 2023



IL Presidente EL HADJI NANA CASSET

IL Segretario Generale ALIOU DIA

IL Tesoriere Generale Namadou Nakhter FAN

[Handwritten signatures and initials next to the names of the President, Secretary General, and Treasurer.]